



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 399 TFT 31

### DEL 27 APRILE 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui e Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 27 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 46/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PIERPAOLO ACCARDI (Presidente della A.S.D. REAL PICANELLO);

Sig. MARCELLO RACCA (calciatore – capitano della A.S.D. REAL PICANELLO);

A.S.D. REAL PICANELLO.

Campionato di 1<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2015/2016

La Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10344/440 pfi16-17/MB/gb del 22 marzo 2017, il sig. Pierpaolo Accardi, quale Presidente della A.S.D. Real Picanello, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 44 comma 1 del Reg. L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le Società che partecipano "al campionato Juniores Nazionale o Regionale" di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito il sig. Marcello Racca, calciatore – capitano della A.S.D. Real Picanello, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S., anche in riferimento agli artt. 44 comma 1 del Reg. L.N.D. e 61 comma 1 N.O.I.F., per avere, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte delle gare NBI Misterbianco/Real Picanello del 27/09/2015, Real Picanello/Carlentini del 04/10/2015 e Dagata/Real Picanello dell'11/10/2015, prive di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed ancora l'A.S.D. Real Picanello, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dai suddetti tesserati.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire note difensive e documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale, precisando che trattasi di campionato di 1<sup>a</sup> categoria e non già di campionato Juniores (come si evince dalle distinte prodotte), ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Pierpaolo Accardi;

Tre giornate di squalifica a carico del sig. Marcello Racca;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Real Picanello.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato di 1<sup>a</sup> categoria stagione sportiva 2015/2016, (così rettificato il capo di imputazione) la A.S.D. Real Picanello non ha indicato nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Marcello Racca il nominativo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Pierpaolo Accardi e Marcello Racca, nelle rispettive indicate qualità, omesso di

ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica e della responsabilità oggettiva, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione contenuta secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Pierpaolo Accardi;

Due giornate di squalifica a carico del sig. Marcello Racca;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Real Picanello.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27 aprile 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**